



COBAS Comitati di Base della Scuola

viale Manzoni, 55 - 00185 Roma tel 0670452452 - tel/fax 0677206060
internet: www.cobas-scuola.it e-mail: mail@cobas-scuola.org

COORDINAMENTO REGIONALE SICILIANO

piazza Unità d'Italia, 11 - 90144 Palermo
tel 091349192 tel/fax 091349250 e-mail: cobas.pa@libero.it

Al Dirigente scolastico del
.....

Oggetto: supplenze temporanee scuola secondaria

Giunge notizia a questa Organizzazione sindacale che, in occasione di assenze del personale docente, spesso, non sono state messe in atto tutte le modalità di sostituzione del personale assente, atte a garantire agli alunni la regolare fruizione delle attività didattiche, salvaguardandone il diritto allo studio. La SV avrebbe inoltre diramato un'illegitima circolare interna che obbligherebbe i docenti dell'istituto a sostituire i colleghi temporaneamente assenti.

Si ritiene perciò opportuno richiamare le norme di riferimento al fine di evitare ulteriori comportamenti lesivi dei diritti degli alunni e del personale in servizio:

1. in caso di assenza del titolare oltre 15 giorni, si stipula il contratto a tempo determinato con l'aspirante incluso nelle graduatorie d'istituto (art. 1 comma 78 L. 662/1996, art. 4 comma 10 L. 124/1999 e art. 22 comma 6 L. 448/2001).

2. in caso di assenza del titolare inferiori a 15 giorni:

a) si può utilizzare il personale già in servizio **solo se titolare di cattedra con orario inferiore alle 18 ore**. Infatti, secondo quanto ribadisce l'art 28 comma 6 del nuovo CCNL- Scuola 2006/09 (come già previsto dal art. 26 CCNL Scuola 2002/05), "*Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche*", previa collocazione di queste ore a disposizione per supplenze nell'orario settimanale delle lezioni, all'interno del piano annuale delle attività approvato dal Collegio dei docenti (art. 28 comma 4 Ccnl 2006/09).

b) si può **ricorrere ad ore eccedenti**, utilizzando il personale che abbia dato disponibilità, oltre il proprio orario di servizio, a sostituire i colleghi assenti (art. 30 Ccnl 2006/09).

c) nel caso non si possa utilizzare il personale secondo le modalità sopra descritte, visto che nessuna norma prevede che si possano distribuire gli alunni in altre classi, utilizzare gli insegnanti in compresenza, gli Itp, quelli di sostegno, di religione o impegnati in attività alternativa, i Dirigenti scolastici sono tenuti, al fine della garanzia della continuità del servizio nonché per la salvaguardia del diritto allo studio degli allievi (come, peraltro, ribadito dalla sentenza 59/2004 della Corte dei Conti Sez. III Centrale d'Appello), **all'immediata stipula**, anche per un giorno, del contratto a tempo determinato con l'aspirante incluso nelle graduatorie d'istituto.

Ciò premesso si richiede alla S.V. di provvedere al ritiro della suddetta circolare e procedere al ripristino delle legittime modalità di sostituzione dei docenti assenti e si invita la S.V. a dare riscontro alla scrivente O.S., presso la sua sede indicata in epigrafe.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro porgiamo distinti saluti

Per il Coordinamento Regionale Cobas